

**OMISSIS**

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, AZZOLLINI, DINI, GRILLO, BIANCONI, CASOLI, COLLI, IZZO, RAMPONI, TOFANI, PICCHETTO FRATIN, CONTI. – Il Senato,

premessi che:

il Comitato di Basilea, in conseguenza della crisi finanziaria, su indicazione del G20 ha adottato tre documenti – relativi all'adeguatezza del capitale delle banche, alla liquidità e all'assorbimento delle perdite da parte del capitale quando venga meno la capacità operativa – che hanno per effetto, tra l'altro, di innalzare i requisiti minimi e la qualità del capitale degli istituti di credito;

a livello europeo i nuovi accordi di Basilea troveranno una trasposizione normativa in un regolamento e in una direttiva dei quali la Commissione europea ha pubblicato le relative proposte nel mese di luglio 2011 (rispettivamente COM (2011) 452 e COM (2011) 453);

i nuovi requisiti richiesti da Basilea III, se da un lato condurranno ad un sistema finanziario capace di resistere maggiormente a future crisi finanziarie, dall'altro, comportando ingenti costi per il settore bancario, avranno un impatto sull'erogazione del credito e sul sostegno del sistema finanziario all'economia;

preso atto dell'esercizio sul capitale da parte dell'Autorità bancaria europea (European banking authority – EBA), annunciato il 26 ottobre

2011, e i cui risultati sono stati resi noti l'8 dicembre, con cui l'Autorità citata ha richiesto alle banche di rafforzare la loro posizione patrimoniale costituendo un *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo tale da portare il «Core Tier 1 ratio» delle banche al 9 per cento entro la fine di giugno 2012 e dopo aver richiesto di valutare al valore di mercato i titoli di debito pubblico detenuti;

richiamate le stesse considerazioni del Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, il quale, da un lato, ha chiarito che «i programmi di capitalizzazione delle banche non devono comportare sviluppi a detrimento delle attività economiche, non debbono tradursi in uno schiacciamento del credito» e, dall'altro, criticando la decisione dell'EBA, ha rilevato come l'esercizio dell'Autorità «era giusto quando è stato deciso, ma è stato pensato in un momento in cui le cose erano molto diverse da come sono oggi. E i *test* hanno finito per essere un esercizio pro-ciclico»;

evidenziato che la decisione di anticipare il rafforzamento dei requisiti patrimoniali delle banche al mese di giugno 2012, e non secondo il periodo transitorio previsto dagli accordi di Basilea III, che prevedono un'applicazione definitiva a partire dal 2018, influenzerà in maniera significativa l'attività degli istituti di credito nella concessione del credito all'economia reale;

evidenziato che il vero rischio che l'inasprimento dei requisiti patrimoniali comporta è una ridotta capacità degli intermediari finanziari di sostenere l'economia reale attraverso l'erogazione di credito;

rilevato che entro il prossimo anno (gennaio 2013) l'EBA dovrà definire le caratteristiche che gli strumenti di capitale devono avere per poter essere inclusi nel «Tier 1» e nel cosiddetto «Additional Tier 1»;

premesso inoltre che:

sarebbe stato auspicabile che la decisione dell'EBA di anticipare il rafforzamento dei requisiti patrimoniali fosse stata adottata con maggiore attenzione, tenendo conto soprattutto delle conseguenze pro-cicliche e degli effetti sul finanziamento dell'economia reale;

è necessario in particolare sostenere il tessuto economico italiano, che è basato sulle piccole e medie imprese, le quali nel nostro Paese hanno dimensioni medie inferiori a quelle degli altri Paesi europei e sono caratterizzate da una struttura finanziaria più debole. Conseguentemente, essendo maggiormente dipendenti dal credito bancario e con una struttura patrimoniale più fragile rispetto ad altri soggetti, le Pmi italiane risulteranno più sensibilmente penalizzate dall'introduzione dei nuovi *capital ratio*;

è dimostrato che i portafogli crediti delle Pmi sono meno rischiosi rispetto a quelli di imprese di grandi dimensioni e ciò grazie alla minore correlazione tra gli attivi delle Pmi e l'andamento economico generale. La minore correlazione è dimostrata attraverso analisi empiriche, dalle quali risulta che l'*asset correlation* tende a crescere con la dimensione delle imprese e a decrescere con la loro tendenza al rischio;

con riferimento ai *capital ratio*, è necessario introdurre nelle proposte di implementazione degli accordi di Basilea III un moltiplicatore detto «Pmi *supporting factor*» tale da annullare nella sostanza l'incremento dei requisiti di capitale a fronte dei prestiti alle Pmi richiesto da Basilea III. Tale indice ridurrebbe la quantità di capitale che le banche, indipendentemente dai metodi di valutazione adottati (*standard* o *rating* interni), devono accantonare a fronte di crediti erogati alle Pmi. Ciò consentirebbe agli istituti di credito di limitare i temuti effetti restrittivi nell'erogazione del credito alle Pmi;

è fondamentale che il «Pmi *supporting factor*» sia introdotto già con l'entrata in vigore delle citate norme (gennaio 2013);

è opportuno che le caratteristiche tecniche che gli strumenti di capitale devono avere per poter essere inclusi nel Tier 1 e nel cosiddetto Additional Tier 1 siano definite almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento – ossia il gennaio 2013 – in modo da dare agli istituti di credito la certezza in merito a quali strumenti di capitale poter emettere nel corso degli ultimi 6 mesi del 2012 ed evitare che si crei un affollamento di emissioni nel 2013,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa nei rapporti con l'Unione europea e con le istituzioni degli altri Paesi membri per favorire l'introduzione nelle proposte di implementazione di Basilea III di un «Pmi *supporting factor*» che risponda alle esigenze, alle caratteristiche ed alla tempistica richiamate in premessa, scongiurando così ulteriori, drammatici problemi nell'accesso al credito per le Pmi italiane.

(1-00524)

**OMISSIS**